

AVVISO ALLA CLIENTELA

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questo avviso contiene l'indicazione dei DIRITTI e degli STRUMENTI DI TUTELA previsti a tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996 "Disposizioni in materia di Usura", del Titolo VI del D.Lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), della Delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni, della Delibera del CICR del 3 febbraio 2011 in materia di Credito ai Consumatori e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72.

E' Mediatore Creditizio il soggetto, iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo ai sensi dell'art. 128 undecies, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il Mediatore Creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con le Banche o con gli Intermediari Finanziari. Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti.

I. Divieti in capo al Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio non può concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli Intermediari finanziari o dal Cliente

II. Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia del presente Avviso e del Foglio Informativo contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, datati e tempestivamente aggiornati. Tali documenti sono esposti nei locali aperti al pubblico e messi a disposizione del Cliente su un supporto cartaceo o su un supporto durevole nonché accessibili sul sito ufficiale www.mutuon.com nell'apposita sezione "Trasparenza";
- qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il cliente ha di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, copia di questo "Avviso alla clientela" e del "Foglio Informativo";
- nel caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del Mediatore Creditizio o dalle dipendenze della stessa (cd "offerta fuori sede", il mediatore deve consegnare al Cliente il presente "Avviso alla clientela", contenente le principali norme di trasparenza e il "Foglio informativo", contenente le informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione. Il mediatore acquisisce dal Cliente una attestazione di avvenuta consegna, che conserva agli atti. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, incluso il documento di sintesi, per una ponderata valutazione dello stesso, fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio ed il Cliente alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- di ottenere copia del contratto di mediazione stipulato ed il documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni; al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
- di venire informato in merito alle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e del modo per accedervi
- di rivolgersi, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporti ad esso connessi, al Foro competente territorialmente;
- di chiedere in forma scritta ed ottenere dal mediatore creditizio, nel caso in cui quest'ultimo percepisca commissioni da uno o più finanziatori e su esplicita richiesta del Cliente, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni che il mediatore creditizio percepisce da ciascun finanziatore, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 2 del Tub. A tal proposito si dichiara di ricevere un compenso dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione;
- di ottenere dal mediatore creditizio, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lettera h) del Tub, qualora il mediatore richieda il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceva anche una commissione da parte di un finanziatore o di un terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso. A tal proposito il mediatore dichiara di non applicare alcuna detrazione della commissione.

III. Strumenti di tutela contrattuale

Sono a tutela del Cliente:

- a) Obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità.
- b) Obbligo, in caso di offerta fuori sede, di consegnare al Cliente prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto.
- c) Obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario affinché il cliente valuti attentamente ogni aspetto dell'accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del Cliente.

- d) Obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese comunque denominati, gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali.
- e) Nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni pratiche nonché delle clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
- f) Obbligo di consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 e 23 D.Lgs. 196/03.
- g) Obbligo di illustrare al Cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto di finanziamento con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta.
- h) Obbligo, in caso di offerta fuori sede, di consegnare al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) a fini antiusura.

IV. Altri strumenti di tutela a tutela del cliente in qualità di consumatore: le informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione degli elenchi OAM e che il servizio offerto si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente.

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAEG o ISC comprensivi degli oneri di mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo.

V. Diritto di recesso del Consumatore per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio

Il Cliente che sia qualificabile come consumatore, (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale), nell'ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2005 n. 206, ha il diritto di recedere entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R al domicilio del mediatore, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/R da trasmettersi entro le quarantotto successive.

VI. Procedure di reclamo

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia e/o ai servizi prestati dal mediatore Creditizio e/o dal Collaboratore mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente indirizzo:

Mutuon srl

Via Aldo Moro, 91 Triggiano BA 70019

Il reclamo relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 1 nominativo/denominazione del Cliente
- 2 recapiti del Cliente
- 3 data del contratto di mediazione
- 4 riferimenti del Collaboratore e/o delle persone incaricate di Mutuon srl con le quali si è entrati in contatto
- 5 motivazione del reclamo
- 6 richiesta nei confronti di Mutuon srl

VII. Composizione delle controversie

Per qualunque controversia avente ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il foro di Bari. fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n 206, qualora diverso ed applicabile.